

*Sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici
25 marzo - 15 giugno 1957 che respinge la domanda avanzata
dall'amministrazione dei beni di uso civico di Castel Cellesi per la
ridevoluzione di due quote di uso civico*

La Corte di Appello di Roma, Sezione speciale usi civici, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile vertente tra Troscia Uliana, Polegri Giulio, appellanti, e l'Amministrazione dei beni di uso civico della frazione di Castelcellesi (Bagnoregio), in persona del Commissario prefettizio, appellato.

FATTO: Con decreto in data 28 maggio 1946 il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma concesse n. 143 quote di terra di pertinenza dell'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi - frazione del Comune di Bagnoregio - ai cittadini utenti della frazione stessa.

Successivamente, con ricorso 20 ottobre 1954 il Commissario prefettizio di detta Amministrazione segnalava al Commissario anzidetto che n. 8 concessionari di terra erano venuti meno agli obblighi assunti col cedere a terzi la propria quota: e pertanto chiedeva la reintegra delle quote medesime, arbitrariamente occupate da privati.

Instauratosi procedimento contenzioso di ufficio nei confronti di tre di essi per i provvedimenti di legge, veniva ordinata la citazione di Polegri Giulio, Troscia Uliana e Chiovelli Domenico rispettivamente concessionari delle quote nn. 71, 76 e 22 nonché la citazione dei rispettivi occupatori Polegri Rinaldo e Mona, Troscia Tobia e Marianeschi Guido.

Mentre il Chiovelli ebbe a confermare la cessione al Marianeschi dichiarandosi pronto a restituire bonariamente il terreno, il Polegri Giulio e la Troscia Uliana resistevano all'azione del Commissario provocata dall'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi, assumendo che non esistevano motivi di fatto e giuri dici per farsi luogo alla devoluzione dell'Ente concedente.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, con sentenza 31 ottobre-27 dicembre 1955, provvisoriamente esecutiva, disponeva la devoluzione delle tre quote con la condanna solidale dei tre assegnatari alle spese.

Avverso detta sentenza proposero appello Troscia Uliana e Polegri Giulio lamentando la erroneità della pronuncia e chiedendo: in via preliminare la sospensione della esecuzione della impugnata sentenza; nel merito il rigetto della richiesta di devoluzione avanzata dal Commissario prefettizio dei beni di uso civico della frazione di Castelcellesi.

L'appellato Commissario prefettizio, costituitosi in giudizio, con comparsa di risposta 15 aprile 1956 chiese il rigetto del gravame con vittoria di spese.

Il Pubblico Ministero concludeva per la conferma della sentenza impugnata.

Nei termini sopra detti e sulle conclusioni come in epigrafe riferite, la causa all'udienza collegiale del primo marzo 1957 veniva posta in decisione.

DIRITTO: L'appello ha giuridico fondamento.

Le circostanze addotte dal Commissario per la liquidazione degli usi civici nella sua sentenza per ritenere verificate le condizioni onde farsi luogo alla ridevoluzione delle due quote (nn. 71 e 76) assegnate, sono ininfluenti ed inefficienti allo scopo prefissosi.

Nel decreto commissariale di assegnazione 28 maggio 1946 (allegato al fascicolo di ufficio di 1° grado) è stato espressamente disposto: "le quote assegnate non possono in nessun caso essere dai

concessionari divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo prima della esecuzione delle opere di miglioria, della trasformazione delle presenti concessioni in enfiteusi perpetua e della affrancazione del canone definitivo che sarà fissato a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sotto pena di devoluzione delle quote medesime all'Amministrazione delle terre di uso civico della frazione di Castelcellesi".

Quanto sopra è in relazione alla norma generale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 284 sull'acceleramento delle procedure di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini che così dispone: "le unità fondiari non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente".

Quindi nella fattispecie l'indagine si risolve nell'esaminare se la Troscia Uliana cedette la sua quota al parente Triscia Tobia e se il Polegri Giulio cedette la propria quota ai parenti Polegri Rinaldo e Moma.

Per la Troscia è risultato dall'istruttoria compiuta in prime cure che essa si era allontanata "temporaneamente" dalla frazione per "accorrere presso la figlia gravemente ammalata onde poterla assistere".

Ciò posto, ha errato il Commissario nel ritenere tale motivo non idoneo a giustificare la sua assenza agli effetti del mantenimento della concessione.

A parte le ragioni famigliari ed umane, ostative ad una concezione così ristretta, sotto un profilo giuridico è di tutta evidenza che una assenza temporanea non può ritenersi un trasferimento di sede né da questo trasferimento può dedursi una cessione della quota.

E' infine del tutto arbitrario valutare "l'assistenza alla nuora" e "un pretesto per legittimare l'assenza" ed interpretare il transitorio allontanamento un abbandono del terreno da parte della concessionaria, quando per giunta la Troscia Uliana non fece alcun atto o tenne un comportamento idoneo ad essere interpretato come e "intenzione" di cedere la propria quota.

Ugualmente dicasi per il secondo appellante Polegri Giulio.

Motivò il Commissario nella sua sentenza che negli atti "risulta che egli ha ceduto la propria quota ai suoi parenti Polegri Rinaldo e Polegri Mona, estranei al nucleo famigliare, trasferendo il proprio domicilio a Canale di Orvieto".

Ma non è dato sapere attraverso l'esame degli atti ove queste risultanze furono tratte e come la cessione si sia concretata.

Gli assenti occupatori Polegri Rinaldo e Mona rimasero contumaci in prime cure, mentre l'interessato Polegri Giulio negò recisamente, nella comparsa di costituzione in giudizio, di aver ceduto a parenti o abbandonato la quota che era sempre coltivata da lui e dai componenti della propria famiglia, dichiarandosi disposto, come chiede di provare con apposito capitolo in questa sede, a provare con testi le sue affermazioni.

In sostanza ammise soltanto il Polegri (padre di sette figli) di essere stato costretto per necessità famigliari (non bastando la quota di terra assegnata) a prestare il suo lavoro anche fuori della circoscrizione della frazione di Castelcellesi e, per assicurare detto lavoro, a trasferire la residenza anagrafica.

Ma quest'ultima circostanza a giudizio della Corte non costituisce prova che una cessione passibile di ridevoluzione nel senso voluto dalla legge, sia realmente avvenuta.

La cessione delle unità fondiari assegnate di cui tratta l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284, deve ritenersi sussistente soltanto quando con scritti o con fatti, concludenti ed inequivoci, il concessionario abbia manifestato la volontà di privarsi della quota ed in concreto più non manifesti alcun interesse alla coltivazione di detta quota per averla ceduta ad altri, subentrati nei diritti e negli oneri.

Nel caso che ci occupa la estinzione della volontà del Polegri diretta a disfarsi della particella di terreno assegnatagli, è lungi dall'essere dimostrata; se mai si è raggiunta la prova contraria.

Disattesa la sussistenza di una cessione per entrambi gli appellanti, si palesa ultroneo l'esame dell'altro motivo addotto dagli stessi concernente il quesito se la circostanza del trasferimento di

domicilio possa essere interpretato abbandono una volta che la bonifica del terreno sia stata raggiunta anche se l'ispettorato agrario non abbia ancora compiuto l'accertamento di detta bonifica.

Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, va respinta la richiesta di devoluzione avanzata dal Commissario prefettizio dell'Ente nei confronti dei due appellanti e va condannato l'Ente medesimo, quale soccombente, a rimborsare ai due predetti le spese di primo e di secondo grado del giudizio.

P. Q. M.

La Corte, in Sezione Speciale per gli usi civici, sentiti i procuratori delle parti ed il Procuratore Generale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto 21 marzo 1956 da Troscia Uliana e Polegri Giulio avverso la sentenza 31 ottobre-27 dicembre 1955 resa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma nel giudizio vertito tra l'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi in persona del suo Commissario prefettizio Bassi Torquato ed i predetti Troscia e Polegri, così provvede:

1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della appellata sentenza, respinge la domanda avanzata dall'Amministrazione di beni di uso civico di Castelcellesi in persona come sopra diretta ad ottenere la ridevoluzione delle quote di terre di uso civico aventi n. 71 (vocabolo Castellino, sezione unica n. 464 *sub.* 10 di mappa, superficie ha. 0.65.00 confinante con quote nn. 70 e 72) e n. 76 (vocabolo Tamburino, sezione unica n. 393 *sub.* 2, superficie ha. 0.65.00, confinante con quota n. 75, fosso e strada) rispettivamente assegnate ai numeri d'ordine 103, 139 del Decreto commissariale 28 maggio 1946 ed ai nomi di Polegri Giulio (quota 71) e Troscia Uliana (quota 76);

2) Condanna l'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi in persona come sopra a pagare ai due appellanti suddetti Polegri e Troscia le spese di giudizio di primo e di secondo grado che liquida in base agli atti poiché mancano le rispettive specifiche in complessive L. 60.000.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione speciale per gli usi civici presso la Corte di Appello di Roma il giorno 25 marzo 1957.

Francesco Felici, Leonida Albanese, Mario Gelera est., Alessandro Giordano, Michelangelo Pascasio

Il Cancelliere: Giuseppe SCIGLIANO

Depositata in cancelleria oggi 15 giugno 1957. Il Cancelliere: Giuseppe SCIGLIANO . Registrata a Roma il 27 giugno 1957, n. 13069, vol. 656, Atti giudiziari.